



Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del
Centro di Ricerca e Formazione "Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica"
(LABIMUS)

Articolo 1

Costituzione del Centro

1. Per iniziativa del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 9, dello Statuto d'Ateneo, viene istituito il Centro di Ricerca e Formazione "Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica (LABIMUS)".
2. Il Centro viene ufficialmente costituito su proposta del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari.
3. Il Centro rappresenta una articolazione scientifica del Dipartimento di Storia Beni Culturali e Territorio dell'Università di Cagliari.
4. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Storia Beni culturali e Territorio dell'Università di Cagliari.

Articolo 2

Finalità

1. Scopo del Centro è l'attività di ricerca nel campo delle pratiche musicali senza distinzione di genere, di tipologia, di diffusione geografica. Al centro dell'attenzione del Centro è dunque lo studio del far musica nell'atto performativo inteso come momento unico e irripetibile in cui dei saperi musicali condivisi si atualizzano, e considerato anche in prospettiva storica, teorica, antropologica. In tal senso il Centro si basa sulle metodologie dell'etnomusicologia e della musicologia contemporanee, ma è aperto alle relazioni con altre discipline quali il cinema e gli audiovisivi, il teatro, le arti figurative e plastiche, la storia, la teoria dei linguaggi, l'antropologia culturale, la sociologia, l'economia, la letteratura, i nuovi media e in generale la cultura umanistica.

2 A tal fine il Centro

- a) svolge attività di ricerca sul campo, documentazione, analisi e archiviazione di materiali inerenti eventi musicali;
- b) organizza, promuove e gestisce attività formative in proprio e/o per conto di altri soggetti pubblici e privati;
- c) cura la pubblicazione di prodotti editoriali su supporto cartaceo, audiovisivo e multimediali;
- d) produce materiali audiovisivi e multimediali;
- e) offre consulenza e servizi a organismi pubblici e privati;

- f) organizza e promuove, anche in collaborazione con altri organismi, incontri, seminari, convegni e conferenze;
- g) promuove ogni forma di attività atta a raggiungere gli scopi previsti dal precedente punto 1.

Articolo 3

Organi del Centro

Sono organi del Centro il Consiglio, il Direttore e la Giunta. La partecipazione alle attività di tali organismi non è remunerata.

Articolo 4

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti aderenti al Centro. È convocato dal Direttore almeno una volta l'anno e ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure quando almeno la metà più uno dei suoi membri ne faccia richiesta

2 Il Consiglio

- a. approva il piano annuale delle attività del Centro;
- b. segnala al Direttore del Dipartimento eventuali necessità di fondi;
- c. approva la proposta di budget da trasmettere al Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio entro il 31 ottobre di ogni anno;
- d. approva la relazione sulle attività svolte da trasmettere al Dipartimento di Storia Beni Culturale e Territorio entro il 31 gennaio di ogni anno;
- e. nomina il Direttore fra i suoi membri;
- f. nomina i componenti della Giunta se costituita fra i suoi membri;
- g. stabilisce, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili e per l'utilizzazione delle attrezzature;
- h. fa proposte per lo sviluppo delle attività del Centro;

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la maggioranza dei suoi componenti, sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente

Articolo 5

Il direttore

1. Il direttore è nominato dal Consiglio del Centro fra i docenti aderenti. La carica dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente solo una volta.

2. Il direttore

- a) rappresenta formalmente il Centro nei rapporti con il Dipartimento;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- c) convoca e presiede le riunioni della Giunta, se costituita;
- d) designa il membro della giunta incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- e) dà attuazione alle delibere della Giunta e ai programmi approvati dal Consiglio;
- f) delibera sulla destinazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio e dalla Giunta;
- g) redige annualmente la relazione sulla attività svolta dal Centro da sottoporre al Consiglio e da trasmettere al consiglio di Dipartimento di riferimento;
- h) può stipulare, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio che cura l'amministrazione del Centro, i contratti e le convenzioni

relative alle attività di ricerca, al conto terzi e alle attività formative di competenza del Centro stesso.

Articolo 6

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Direttore e da un minimo di due a un massimo di quattro persone nominate dal Consiglio del Centro fra i docenti aderenti. È convocata dal Direttore almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando la metà più uno dei suoi membri ne faccia richiesta. I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili consecutivamente solo una volta.

2. La Giunta

- a) svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro, oltre che di verifica delle attività svolta;
- b) delibera sulle richieste di finanziamento;
- c) esprime il parere sulla relazione dell'attività del Centro predisposta dal Direttore e da trasmettere al consiglio di Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio;
- d) propone al Consiglio del Centro le convenzioni con soggetti pubblici e privati da sottoporre al Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei suoi componenti, sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

Gestione Amministrativo - contabile

1. Il Centro ha autonomia funzionale ma non amministrativa e contabile. La gestione dei fondi destinati al Centro è affidata al Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio.

2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget dello stesso Dipartimento e sono gestiti da questo con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Articolo 8

Risorse finanziarie

1. Per il perseguimento delle sue finalità il Centro potrà avvalersi di:

- a) contributi di soggetti pubblici e privati
- b) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di formazione o di consulenza (conto terzi), previa delibera del Consiglio di Dipartimento
- c) corrispettivi provenienti da servizi e prestazioni a pagamento
- d) quote di iscrizione ad attività formative
- e) ogni altro fondo specificamente dedicato all'attività del Centro risorse rese disponibili dal Dipartimento di Storia, Beni culturali, e Territorio;

2. Le suddette risorse verranno impiegate per la costituzione di:

- a) fondi da destinare al funzionamento ordinario;
- b) fondi da destinare alla ricerca;
- c) fondi da destinare all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche;

Articolo 9

Personale e sede

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università degli studi di Cagliari dove il Centro ha la sua sede legale.
2. Il Centro, nell'ambito di specifici progetti, può avvalersi altresì di personale a contratto, nel rispetto dei regolamenti di ateneo e della normativa vigente.
3. I beni acquisiti con fondi destinati al Centro sono inventariati e gestiti nel rispetto previsto dai regolamento di Ateneo.

Articolo 10

Affiliazioni

Possono aderire al Centro tutti i docenti in servizio presso l'Università di Cagliari che dichiarino la loro volontà di partecipare al programma di attività del Centro stesso. All'uopo, proporrà al Consiglio di Dipartimento l'evoluzione a livello interdipartimentale del Centro stesso. Il Centro può programmare attività di collaborazione con persone fisiche o persone giuridiche accomunate dagli obiettivi di sviluppo e rafforzamento degli studi e della ricerca in campo musicale e culturale.

Articolo 11

Durata

Il Centro ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale con cui si approva l'istituzione del Centro ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.